

Le Circolari della Fondazione Studi

n. 4 del 20.02.2014

Nuova misura dell'integrazione salariale straordinaria per i contratti di solidarietà


La legge finanziaria 2014 (L. 147/2013) ha prorogato anche per l'anno 2014 l'aumento della misura di integrazione salariale nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà ex art. 1 della L. 863/84. Accanto alla proroga del trattamento, tuttavia, si registra anche una sua diminuzione poiché l'art. 1, comma 186 della richiamata legge stabilisce che l'integrazione base pari al 60% *“è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014.”*. Fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di integrazione era stata pari, infatti, all'80% della retribuzione persa per via della riduzione di orario.

Occorre subito registrare che il trattamento complessivo in vigore dal 1 gennaio scorso pari al 70% della retribuzione persa ha validità soltanto per l'anno 2014. Questo significa che nel 2015, se non interverranno ulteriori provvedimenti legislativi, la misura di integrazione scenderà ancora per assestarsi all'ordinario parametro del 60%.

DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
Via C. Colombo, 45c
00145 Roma (RM)

Dal tenore letterale della norma è inoltre possibile ricavare anche alcune altre considerazioni. Innanzitutto il fatto che la nuova misura percentuale si applica a tutti i contratti di solidarietà, sia quelli stipulati dal 1 gennaio 2014 (e non potrebbe essere diversamente) sia a quelli in corso di esecuzione in quanto già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2013.

Per questi ultimi non sembra infatti possibile ipotizzare che si continui ad applicare la misura integrativa vigente al momento di stipula dell'accordo per tutta la durata residua dello stesso. Questo perché il legislatore nel modificare la percentuale di riferimento non specifica che la stessa si applichi soltanto ai nuovi contratti avviati dal 1 gennaio 2014, lasciando intendere al contrario che trovi applicazione a tutti i contratti, compresi quelli in essere.



Ci troveremo pertanto di fronte ad una gestione spaccata delle integrazioni salariali per i contratti siglati entro il 31 dicembre 2013: 80% per i periodi di solidarietà fino al 31 dicembre 2013 e 70% per i periodi successivi.

In secondo luogo occorre valutare gli effetti operativi che questa modifica comporta. A tale riguardo nel 2014 si avrà la necessità di gestire le ipotesi in cui un contratto di solidarietà, avviato nel 2013, sia autorizzato dal Ministero nel 2014, con necessità di recuperare le somme a credito riferite all'anno precedente.

Sotto questa ipotesi appare corretto procedere al recupero dell'integrazione salariale nei confronti dell'INPS stabilendo l'aliquota spettante (80 o 70 per cento) dando prevalenza al criterio della competenza. In altri termini, indipendentemente dal momento temporale in cui materialmente si provvede al recupero dell'integrazione salariale, se il periodo di riferimento cade entro il 2013, l'aliquota spettante è pari all'80%; diversamente se il periodo di riferimento cade nel 2014 non c'è dubbio che si possa procedere ad un recupero della retribuzione persa nella misura ridotta del 70%.

Sull'argomento si segnala anche l'intervento dell'INPS che ha fornito alcune indicazioni di carattere pratico agli operatori (circ. 15 del 29 gennaio 2014).

In particolare è stato precisato che i datori di lavoro (o i loro intermediari), nel compilare il flusso UNIFORMI, provvederanno a:

Se il periodo di riferimento cade entro il 2013, l'aliquota spettante è pari all'80%; diversamente se il periodo di riferimento cade nel 2014 non c'è dubbio che si possa procedere ad un recupero della retribuzione persa nella misura ridotta del 70%.

1. esporre la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all'anno 2014, valorizzando nell'elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione "G706" e nell'Elemento <ImportoCongCIGS> l'importo posto a conguaglio.
2. Esporre l'importo dell'integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) con il codice già in uso "G603".

Si fa infine presente che nell'ultima versione dell'allegato tecnico UNIEMENS (ver. 2.7.1 del 17 gennaio 2014) i codici "G705" e "G704" (utili per gestire rispettivamente l'integrazione salariale nella misura aggiuntiva del 20% per periodi correnti ovvero per periodi arretrati) risultano avere una validità fino al periodo 12/2013.

Questa limitazione, che potrebbe comportare una difficoltà tecnica nell'invio dei flussi UNIEMENS dal periodo 01/2014, dovrebbe essere, alla luce delle considerazioni sopra svolte, rimossa da parte dell'istituto al fine di consentire il recupero delle somme spettanti per i periodi di solidarietà fino a dicembre 2013 nella misura all'epoca vigente.